



18491-22

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

composta da

Pierluigi Di Stefano	- Presidente -	Sent. n. sez.518/2022
Gaetano De Amicis		UP - 05/04/2022
Riccardo Amoroso	- Relatore -	R.G.N.41416/2021
Benedetto Paternò Raddusa		
Stefania Riccio		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis)

avverso la sentenza del 15/07/2021 della Corte di Appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ciro Angelillis che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per quanto riguarda la confisca ed il rigetto per il resto;
udito l'avvocato (omissis), difensore di (omissis), che ha richiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Torino, previa concessione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., ha rideterminato la pena, riducendola ad anni uno e mesi due di reclusione, inflitta al (omissis) con la sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Alessandria in data 4 febbraio 2021, con la quale il predetto è stato dichiarato responsabile dei reati

di peculato in continuazione ascrittigli, per essersi appropriato, nella qualità di titolare dell'Agenzia (*omissis*) autorizzata alla riscossione delle tasse automobilistiche regionali, della somma di euro 42.599,87, con la confisca per equivalente dei beni pari a detto importo e la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dall'art. 317-*bis* cod. pen.

(fatti commessi in Valenza dal 27 giugno 2016 al 3 luglio 2016 e dal 4 luglio 2016 al 10 luglio 2016).

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, (*omissis*) ha proposto ricorso articolando i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. per diversità del fatto accertato in sentenza rispetto a quello contestato.

Si osserva che la sentenza di appello ha ritenuto provato il reato di peculato perchè l'imputato non ha aumentato il proprio affidamento sul conto corrente ove versava gli incassi delle tasse automobilistiche, onde evitare che la banca potesse trattenere in compensazione il denaro appartenente alla Pubblica Amministrazione.

2.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione per illogicità in merito all'accertamento della condotta appropriativa anche sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato.

In particolare censura la motivazione della sentenza per avere ritenuto che la sottrazione delle somme è stata determinata dal comportamento dell'imputato che a causa della propria esposizione debitoria ha impedito alla Regione di conseguire le somme spettanti, costringendola ad attivare la garanzia fideiussoria, senza considerare che il ricorrente aveva regolarmente comunicato alla Regione l'accredito delle somme sul proprio conto sul quale la Regione stessa operava settimanalmente direttamente i prelievi autorizzati con r.i.d. bancario e che il mancato reperimento delle somme è dipesa dalla compensazione operata dalla banca in assenza della prova della consapevolezza da parte dell'imputato.

2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in merito alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato perché assunte senza le prescritte garanzie difensive. Rileva che l'indagato ha prima reso delle informazioni testimoniali e poi, subito dopo, le ha rese nella forma delle dichiarazioni spontanee, con elusione dei diritti di difesa e conseguente inutilizzabilità patologica, rilevabile anche in sede di giudizio abbreviato. La Polizia Giudiziaria, dopo aver interrotto l'atto istruttorio ed averne dato conto, ha provveduto ad assumere e verbalizzare le asserite dichiarazioni spontanee al fine di cristallizzare quanto sopra

esposto, con ciò dimostrando che le dichiarazioni non sono state rese spontaneamente ma sono state di fatto sollecitate dalla stessa polizia giudiziaria, in assenza di difensore.

2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in merito alla disposta confisca ex art. 322-ter cod. pen. in difetto dell'elemento del profitto del reato.

Si rappresenta che la restituzione delle somme è avvenuta per effetto dell'attivazione della polizza fideiussoria stipulata dall'imputato, sicchè il relativo pagamento ha eliminato la possibilità di configurare un danno erariale a carico dello Stato ed ha fatto venire meno l'eventuale profitto derivante dal reato al medesimo ricorrente (si richiamano le decisioni: Sez. 3, n. 10120 dell'1/12/2010; Sez. 2, n. 36444 del 26 maggio 2015, e Sez. 6, n. 26255 del 13 giugno 2019).

Tale assunto trova conferma anche nella stessa decisione con cui è stata riconosciuta l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen. della riparazione del danno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al motivo sulla confisca, mentre va rigettato nel resto per infondatezza degli altri motivi.

Quanto al primo motivo si deve innanzitutto rilevare che risulta sicuramente integrato l'elemento materiale dell'appropriazione del denaro richiesto per la configurabilità del contestato reato di peculato, senza che possa ravvisarsi alcuna sostanziale diversità della condotta accertata per la quale è intervenuta condanna rispetto alla descrizione del fatto contenuta nel capo di imputazione.

Le modalità ed i tempi dell'appropriazione delle somme non reperite sul conto corrente bancario intestato all'imputato e sul quale confluivano le somme relative alla riscossione delle tasse automobilistiche regionali non assumono alcuna rilevanza perché la sottrazione di tali somme è dipesa pacificamente dalla scelta consapevole dell'imputato di non tenere un conto separato per tali accrediti, così da rendere possibile la confluenza sul medesimo conto anche delle proprie entrate personali e delle relative uscite, con l'inevitabile confusione delle proprie risorse finanziarie con quelle vincolate dalla loro appartenenza all'ente pubblico cui dovevano essere obbligatoriamente riversate alle scadenze convenute.

Proprio in ragione della fungibilità del denaro è del tutto irrilevante distinguere il caso della sottrazione conseguente alla mancanza di capienza del conto perché già gravato da un debito personale del correntista al momento dell'accredito delle somme di pertinenza dell'Ente pubblico, dal caso in cui la sottrazione avvenga dopo l'accredito di dette somme.



Ciò che rileva ai fini dell'appropriazione è solo la diversa destinazione impressa alle somme incassate per la riscossione delle tasse automobilistiche, attraverso la loro utilizzazione per finalità diverse dall'unica consentita sottesa alla disponibilità dei relativi accrediti sul proprio conto bancario.

2. Infondato è anche il secondo motivo sull'elemento psicologico del reato.

La tesi difensiva della ignoranza delle conseguenze della gestione di somme di pertinenza pubblica attraverso l'utilizzo di un medesimo conto bancario sul quale confluivano anche le altre entrate personali dell'imputato non è stata ritenuta credibile sulla base delle elementari comuni regole di esperienza, che non prestano il fianco alle censure del ricorrente.

Anche la disposizione negoziale del rapporto bancario che consentiva in automatico l'addebito e il trasferimento dei fondi alla Regione (c.d. Rid) non esclude il carattere doloso della sottrazione dei fondi pubblici realizzata attraverso la confusione delle risorse personali con quelle di pertinenza pubblica e la indifferenziata utilizzazione di tali somme per finalità diverse da quelle consentite.

3. Risulta inammissibile il terzo motivo relativo alla eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato perché assunte senza le prescritte garanzie difensive.

La tempistica della verbalizzazione delle informazioni testimoniali, seguita subito dopo da quella delle dichiarazioni spontanee, come descritta dallo stesso ricorrente, non consente di ritenere provato il carattere coatto anziché libero della scelta dell'imputato di rendere le dichiarazioni spontanee, in assenza di indicazioni concrete fornite dallo stesso imputato con riguardo a tale profilo per smentire quanto verbalizzato dagli agenti operanti circa il carattere spontaneo di tali dichiarazioni, tanto in sede di richiesta di abbreviato che nel corso del giudizio di appello, non essendo la questione neppure stata dedotta in modo specifico nei motivi di appello (essendovi solo un accenno a delle modalità descritte come "non ineccepibili", senza alcuna formale eccezione di inutilizzabilità delle stesse, che anzi è contraddetta dalla invocata valorizzazione a discolpa dell'imputato).

Le argomentazioni della difesa, sviluppate solo nel ricorso per cassazione, assumono il valore di mere congetture, a fronte di una verbalizzazione che implica che l'imputato fosse stato avvisato dei suoi diritti difensivi tanto da dare conto dell'interruzione della sua deposizione quale persona informata dei fatti e quindi della acquisita nuova qualità di indagato attestata dal verbale di identificazione e nomina del difensore di fiducia che ha preceduto il verbale di dichiarazioni spontanee.



In ogni caso, va osservato che pur trattandosi di inutilizzabilità della prova per violazione di un divieto di legge e quindi rilevabile anche nel giudizio abbreviato (Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, Fornaro, Rv. 279125), la violazione di legge denunciata involge accertamenti di fatto che dovevano essere necessariamente dedotti davanti al giudice di merito, che ne avrebbe potuto verificare la fondatezza anche attraverso una istruttoria mirata a tale fine, invece preclusa in sede di legittimità, non essendo proponibili per la prima volta in cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito che, incompatibile con il sindacato di legittimità, deve essere richiesta o almeno prospettata nella sua sede naturale.

La mancata devoluzione di siffatta questione in sede propria preclude ogni successiva doglianza e rende intangibile la decisione formatasi sul punto o capo, poi investito dal ricorso (Sez. 6, n. 37767 del 21/09/2010, Rallo, Rv. 248589).


Deve, peraltro, rilevarsi che nelle dichiarazioni in questione l'imputato si era limitato ad ammettere un dato di fatto documentale qual è quello dell'esistenza di un pregresso debito sul proprio conto, della cui mancanza di consapevolezza, tenuto conto dell'elevato importo, lo stesso imputato avrebbe dovuto necessariamente dare una plausibile giustificazione.

Sarebbe stato, infatti, nel suo interesse chiarire se tale scoperta sul proprio conto fosse dovuta ad un possibile errore commesso da parte della banca, ma certamente il silenzio serbato su tale aspetto avrebbe avuto una uguale rilevanza contraria all'assunto - ritenuto coerentemente infondato - della imprevedibilità della compensazione operata dalla Banca sull'incasso delle somme di pertinenza della Regione.

Sotto tale profilo, quindi, risulta carente, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza" che condiziona l'ammissibilità del motivo, anche la dimostrazione della decisività che l'atto inutilizzabile avrebbe avuto a supporto della tesi difensiva e del diverso epilogo che ne sarebbe derivato ove di tale atto non si fosse tenuto conto.

4. È invece fondato l'ultimo motivo.

Contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, sebbene la confisca per equivalente abbia carattere sanzionatorio e prescinda dall'intervenuto risarcimento del danno, tuttavia presuppone comunque che il profitto del reato non sia venuto meno per effetto di condotte riparatorie o restitutorie poste in essere dall'imputato, anche se attraverso una polizza fideiussoria di cui l'imputato si sobbarca personalmente l'onere economico dovendo poi provvedere a risarcire il garante.



Non si ritiene condivisibile l'opposto orientamento secondo cui a tale fine sarebbe necessaria la prova che il terzo garante abbia recuperato a sua volta il proprio credito nei confronti dell'autore del reato, sul rilievo che costui resterebbe comunque avvantaggiato dal relativo arricchimento fino a che non estingua il proprio debito nei confronti del garante (Sez. 6, n. 25166 del 09/04/2010, Dipietromaria, Rv. 247770, in tema di indebito credito IVA).

Si deve all'opposto considerare che il mancato adempimento dell'obbligazione verso il fideiussore costituisce un fatto ulteriore e diverso che genera un profitto che non è più ricollegabile al reato per il quale è intervenuta la condanna, ma potrebbe in ipotesi riconnettersi solo ad altri eventuali diversi reati ai danni del garante.

Si ritiene, pertanto, condivisibile l'orientamento più recente già espresso dalla Sez. 3, nella sentenza n. 44446 del 15/10/2013, Runco Rv. 257628 con cui si è affermato in tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.), ed in relazione ad un caso analogo a quello in disamina in cui la restituzione del profitto e la correlata eliminazione del danno erariale erano avvenuti mediante l'escussione di una polizza fideiussoria bancaria prestata dallo stesso imputato, che la confisca del profitto non può essere disposta nel caso di restituzione integrale all'erario della somma anticipata dallo Stato, giacché tale comportamento elimina in radice l'oggetto della misura ablatoria che, se disposta, comporterebbe una duplicazione sanzionatoria contrastante i principi dettati dagli articoli 3, 23 e 25 Cost..


In accoglimento del motivo di ricorso dedotto sul punto, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla confisca per equivalente della somma di euro 42.599,87, la cui statuizione va pertanto eliminata.

P.Q.M

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposizione sulla confisca, che elimina. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma il giorno 5 aprile 2022

Il Consigliere estensore
Riccardo Amoroso



Il Presidente
Pier Luigi Di Stefano

